

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI E LA PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELLA SARDEGNA

L'Università degli Studi di Cagliari, rappresentata dal Rettore Prof. Giovanni Melis, e la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, rappresentata dal Preside Prof. Maurizio Teani, denominate di seguito Istituzioni,

PREMESSO

che tra le due Istituzioni vige un accordo di cooperazione nei campi dell'insegnamento superiore e dello sviluppo sociale e culturale fin dal 9 febbraio 2003 e che la collaborazione è proseguita sino alla data odierna senza soluzione di continuità, pur nelle more del rinnovo dell'ultimo atto di convenzione con scadenza 2007;

CONSIDERATO

che nel comune intento di facilitare e sviluppare relazioni più strette nel campo dell'insegnamento superiore e dello sviluppo sociale e culturale e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'insegnamento superiore vi è la necessità di consolidare il rapporto in essere e di fissare su una base di reciprocità il quadro generale di cooperazione:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. L'Università degli Studi di Cagliari e la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna decidono di instaurare rapporti di cooperazione nei campi dell'insegnamento superiore e dello sviluppo sociale e culturale.

Art. 2. Lo sviluppo della cooperazione tra le due Istituzioni sarà oggetto di programmi annuali elaborati in accordo tra le stesse.

I suddetti programmi dal punto di vista economico saranno sottoposti alle rispettive autorità competenti e dovranno indicare le modalità di finanziamento.

Art. 3. La cooperazione tra le due Istituzioni si svolgerà nelle seguenti forme:

- Progetti di ricerca;
- Scambi di insegnanti e di studenti - gruppi di studio – mutuo riconoscimento di crediti formativi;
- Organizzazione e svolgimento di convegni e seminari;
- Servizi didattici e accesso alle biblioteche;
- Viaggi di studio di interesse comune.

Art. 4. Entrambe le Istituzioni si impegnano a diffondere le informazioni sulla propria organizzazione e sui propri obiettivi in materia di insegnamento.

Art. 5. Le due Istituzioni convengono di consentire, in regime di reciprocità, agli studenti universitari di conseguire crediti seguendo corsi e superando i relativi esami presso la Facoltà Teologica. A tal fine la stessa Facoltà Teologica si impegna a individuare con precisione, sulla base delle attuali disposizioni normative, il numero di crediti da attribuire a ciascun corso.

Gli insegnamenti impartiti presso la Facoltà Teologica potranno essere inseriti all'interno di specifici percorsi curriculari presso Facoltà dell'Ateneo, così come insegnamenti attivati presso Facoltà dell'Ateneo potranno essere inseriti all'interno di specifici percorsi curriculari presso la Facoltà Teologica.

Gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università possono frequentare insegnamenti della Facoltà Teologica, individuati in apposito elenco redatto da ciascun corso di studio. Ottenuta valutazione positiva, possono acquisire fino ad un massimo di 24 CFU nell'ambito delle attività caratterizzanti, affini ed integrative o a scelta dello studente o altre.

L'avvenuto superamento dell'esame sarà certificato da un attestato contenente la denominazione dell'esame, il voto conseguito, il corrispondente numero di crediti.

Gli studenti iscritti ai corsi di studio della Pontificia Facoltà Teologica possono frequentare insegnamenti attivati dall'Università, individuati in apposito elenco redatto da ciascun corso di studio, e acquisire crediti in conformità ai propri ordinamenti.

In ogni caso le procedure relative all'acquisizione dei crediti formativi dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 270/2004 in particolare dall'art 5 dello stesso.

I procedimenti di riconoscimento dei crediti presso l'Università degli Studi Cagliari dovranno svolgersi secondo le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti dei singoli corsi.

Gli insegnamenti seguiti e i crediti maturati dagli studenti nelle more del rinnovo dell'accordo con scadenza a. a. 2007 sino alla data odierna sono da considerarsi riconoscibili.

Art. 6. Le due Istituzioni faciliteranno nel rispetto delle leggi e dei regolamenti lo scambio di informazioni, di documentazione, di bibliografie e di pubblicazioni.

Art. 7. Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso risorse finanziarie integrate da fondi pubblici e privati o provenienti da qualsiasi altra fonte approvata dalle Istituzioni medesime.

Art. 8. Le due Istituzioni, per definire i programmi da specificare in base al precedente articolo 2 e le modalità della cooperazione previste dal precedente articolo 3, faranno riferimento ad un comitato paritetico così composto:

- Due docenti e due studenti nominati dall'Università degli Studi di Cagliari
- Due docenti e due studenti nominati dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna.

Art. 9. Il presente accordo avrà la durata di tre anni a far data dalla firma da parte di entrambe le Istituzioni.

Alla scadenza si intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo anche sulla base dei risultati conseguiti.

Le due Istituzioni potranno presentare una espressa rinuncia, con un preavviso di almeno sei mesi.

Le due Istituzioni si consulteranno ogni qual volta lo ritengano necessario, e in particolare per verificare periodicamente le attività portate a termine e quelle in corso di realizzazione.

Art. 10. Il presente accordo potrà essere modificato al termine di ciascun anno accademico a richiesta di una delle due Istituzioni.

Il Rettore della
Università degli Studi di Cagliari
(Prof. Giovanni Melis)

Il Preside della
Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna
(Prof. P. Maurizio Teani S.I.)